

APPALTI - OFFERTA ECONOMICA - ERRORE MATERIALE - DICHIARAZIONE OFFERENTE - NECESSITA' DI NON RICORRERE A FONTI ESTERNE - SOCCORSO ISTRUTTORIO - AMMESSO

Risulta legittimo il potere di rettifica di errori materiali o refusi contenuti nell'offerta economica, ma soltanto se circoscritto alle ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile.

Pertanto, perché possa essere ammessa la rettifica dell'offerta economica deve ricorrere la duplice condizione: i) della possibilità di pervenire ad una rettifica in termini di certezza; ii) della necessità di non ricorrere a fonti di conoscenze esterne alla dichiarazione stessa dell'offerente.

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza n. 1965/2019

Pubblicato il 14/02/2019

N. 01965/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07994/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7994 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: So.Co.Mi. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Civitavecchia, 7;

contro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Micor S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota inviata via pec il 22 maggio 2018, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 in favore dell'impresa odierna contro-interessata (doc. 1);
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta in favore dell'odierna controinteressata (doc. 2), comunicato con la nota pec del 22 maggio 2018 di cui al punto precedente (cfr. doc. 1);
- di tutti i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui hanno valutato e premiato l'offerta tecnica ed economica dell'odierna controinteressata, hanno considerato congrua la sua offerta e le hanno aggiudicato la gara (doc. 3);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con la società aggiudicataria;
e per la conseguente condanna dell'Istituto resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SO.CO.MI. S.P.A. il 1\8\2018:

per l'annullamento dei seguenti atti, tutti già impugnati con il ricorso introduttivo:

della nota inviata via pec il 22 maggio 2018, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 in favore dell'impresa odierna controinteressata; del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta in favore dell'odierna controinteressata, comunicato con la nota pec del 22 maggio 2018 di cui al punto precedente; di tutti i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui hanno valutato e premiato l'offerta tecnica ed economica dell'odierna controinteressata, hanno considerato congrua la sua offerta e

le hanno aggiudicato la gara; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con la società aggiudicataria; per la conseguente condanna dell'Istituto resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S P A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l'Avv. L. Grisostomi Travaglini e, per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l'Avvocato dello Stato Giovanni Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. - Con ricorso dinnanzi a questo TAR, notificato in data 26 giugno 2018 e depositato in data 4 luglio 2018, la SO.CO.MI. S.p.A. ha

impugnato l'aggiudicazione definitiva della gara alla Micor S.r.l., disposta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (di seguito, IPZS) con provvedimento comunicato in data 22.5.2018 alla ricorrente a mezzo pec, di cui si deduce l'illegittimità e si chiede l'annullamento, per i motivi di diritto così rubricati:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 59, 83, 95 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici; violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare degli artt. 1, 4, 7, 8, 9 della Lettera di Invito e del Computo Metrico); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della P.A. e della par condicio concurrentium; illegittimità per eccesso di potere (sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, dell'erroneità dei presupposti, del travisamento di atti e fatti, dell'erroneità della motivazione, dell'illogicità, dello sviamento, della sproporzionalità e della manifesta ingiustizia);

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 59 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici; violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare degli artt. 1, 4, 7, 8, 9 e 10 della Lettera di Invito e del Computo Metrico); violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della P.A. e della par condicio concurrentium; illegittimità per eccesso di potere (sotto svariati profili);

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 95 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici; violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare degli artt. 1,4,7,8,9 e 10 della Lettera di Invito e del Computo

Metrico); violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della P.A. e della par condicio concurrentium; illegittimità per eccesso di potere (sotto molteplici profili).

2. - La procedura di appalto, conclusasi con il provvedimento di aggiudicazione oggi impugnato, ha avuto avvio a seguito della determina autorizzativa n. 93 del 2 marzo 2018, con la quale il Poligrafico (di seguito anche Stazione Appaltante o "S.A.") ha indetto una selezione mediante procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, per l'affidamento, di durata biennale, dei lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per opere edili e impiantistiche, da eseguire presso gli stabilimenti non produttivi del Poligrafico, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo a base di gara veniva stabilito in euro 945.880,78 oltre IVA (punto 4 della Lettera di Invito), così ripartiti:

- euro 733.956,23 (IVA esclusa) per interventi di manutenzione ordinaria di tipo edile e impiantistico della Categoria OG1 (edifici civili e industriali), previsti dal Computo Metrico Estimativo (importo soggetto a ribasso);
- euro 200.000,00 (IVA esclusa) per eventuali interventi OG11 (impianti tecnologici), di completamento della manutenzione ordinaria, non preventivati nel Computo Metrico Estimativo (importo non soggetto a ribasso);

- euro 11.924,55 (IVA esclusa) per i costi della sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento della Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso).

La gara si è svolta in modalità telematica (attraverso apposita Piattaforma dedicata) e ad essa hanno partecipato n. 6 imprese, tra cui la SO.CO.MI S.p.A. (odierna ricorrente) e la MICOR S.r.l. (odierna controinteressata).

Valutate le offerte di tutte le partecipanti, in data 22 maggio 2018 la S.A. comunicato tramite Piattaforma le risultanze della graduatoria di gara, nella quale la MICOR è risultata aggiudicataria, avendo ottenuto un punteggio complessivo (tecnico ed economico) pari a 100.

La società ricorrente, collocatasi nella seconda posizione della graduatoria, ha presentato istanza di accesso agli atti di gara il successivo 30 maggio 2018. A seguito della comunicazione di detta istanza all'aggiudicataria, onde consentirle la formulazione di eventuale opposizione all'accesso, non essendo pervenuta alcuna deduzione dalla Micor, in data 4 giugno 2018 il Poligrafico ha quindi riscontrato l'istanza della SO.CO.MI., consentendole l'accesso ai documenti richiesti.

Al momento della proposizione del ricorso per cui è causa, la S.A. non aveva ancora proceduto alla stipula del contratto di appalto con l'aggiudicataria.

3. - Nei motivi di gravame sopra rubricati, la SO.CO.MI. deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto la MICOR avrebbe presentato un'offerta anomala sotto diversi profili, in particolare, controparte rileva (nel primo motivo) che la MICOR, a fronte

dell'importo di euro 440.373,73 indicato nell'offerta economica come Costo della Manodopera, successivamente, nel dettaglio delle giustificazioni rese alla Stazione Appaltante ex art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici (doc. 12 ric.), avrebbe indicato il ben minore importo di euro 240.373,73, in tal modo provocando insanabile indeterminatezza dell'offerta. La ricorrente desume che la cospicua differenza (pari ad Euro 200.000,00), corrispondendo esattamente all'importo di euro 200.000,00 afferenti alle "lavorazioni eventuali" della categoria OG11 (importo non soggetto a ribasso), sia derivata dall'inserimento di tali lavorazioni eventuali nella voce "costi della manodopera"; ciò integrerebbe evidente vizio dell'offerta che considera le lavorazioni eventuali soltanto sotto il profilo del costo della manodopera, senza computare le altre voci di costo dell'appalto che ad essa si collegano.

Nel secondo motivo l'odierna ricorrente, invece, deduce che la MICOR avrebbe offerto un ribasso eccessivo sul costo della manodopera (pari al 41,50%), discostandosi in maniera ingiustificata sia dai valori indicati nelle Tabelle Ministeriali di riferimento, sia dai minimi salariali previsti dai CCNL per i lavoratori edili e metalmeccanici. A supporto della propria tesi la SO.CO.MI. riporta nel corpo dell'atto due grafici, invero parzialmente illeggibili, che dovrebbero servire a comparare le voci della manodopera offerte dalla MICOR con quelle indicate nel Computo Metrico, nonché con i valori indicati nelle Tabelle Ministeriali di riferimento.

Il presunto scostamento, secondo la ricorrente, è notevole e non marginale e, dunque, comprometterebbe nel suo complesso l'affidabilità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria.

Il terzo motivo di gravame, infine, si riferisce invece al fatto che l'aggiudicataria, nella propria offerta tecnica, ha offerto la messa a disposizione di un numero di addetti (28) insufficienti a garantire la composizione delle 14 squadre operative proposte che, in base alla legge di gara, dovevano essere costituite da un minimo di tre addetti e cioè: n. 2 operai specializzati e n. 1 tecnico supervisore (cfr. artt. 1 e 9 della Lettera di Invito)

Secondo parte ricorrente ciò ha comportato l'indebita assegnazione del punteggio massimo di 15 punti, riservato dalla legge di gara a chi offriva un

numero di squadre maggiore rispetto al minimo richiesto.

4. - Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l'IPZS che, nella memoria difensiva, spiega anche le ragioni (emerse in sede di verifica di congruità dell'offerta Micor) che hanno condotto alla rettifica da parte dell'aggiudicataria del costo della manodopera indicato nell'offerta, il quale, ammette la stessa S.A., era matematicamente incompatibile con il ribasso offerto. L'Istituto resistente precisa che: - la Lettera di Invito richiedeva di indicare nell'offerta economica il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara di euro 733.956,23 (al netto di IVA), nonché i "costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro” (cfr. pag. 16 Lettera di Invito); - nell’offerta economica presentata dalla MICOR e caricata sulla Piattaforma dedicata all’appalto il ribasso è stato indicato nella percentuale del 41,50%” e i costi per la manodopera in euro “440.373,73”; - la S.A. ha immediatamente percepito che i costi della manodopera indicati erano palesemente errati, in quanto superiori all’importo complessivo di eventuale aggiudicazione, (corrispondente a euro 429.364,40 ove si consideri il ribasso offerto del 41,50% sulla base di gara di euro 733.956,23).

Alla luce di tali emergenze la Commissione di gara - considerato che, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/16, l’offerta della MICOR superava, sia per i punti relativi al prezzo sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito (rispettivamente 30/100 punti per l’offerta economica e 70/100 punti per l’offerta tecnica) – “il 5 aprile 2018 ha richiesto alla società di fornire chiarimenti in vista della prima seduta per la verifica di congruità, che si sarebbe tenuta il successivo 26 aprile (doc. 8 res.). A specifica delle giustificazioni inviate alla Stazione Appaltante (doc. 8 bis), la MICOR il 20 aprile 2018 ha inviato una comunicazione sulla Piattaforma del Poligrafico, a rettifica dei costi di manodopera inizialmente indicati nell’offerta, precisando che l’importo corretto era in realtà di euro 240.373,73 e attribuendo tale difformità a un mero errore materiale di battitura in sede di offerta (doc. 9 res.). In buona sostanza la MICOR ha dichiarato di aver errato nella digitazione della cifra iniziale (4

anziché 2) relativa al costo della manodopera” (v. memoria erariale per la c.d.c).

A fronte di quanto sopra, la Stazione Appaltante ha ritenuto che nella situazione sopra descritta non vi fosse alcuna incertezza sul contenuto dell’offerta economica e ha così proceduto, sulla base delle informazioni fornite dalla MICOR in sede di giustificativi, ad una operazione di rettifica del dato numerico non corretto, relativo al costo della manodopera (non più euro 440.373,73 dichiarati nell’offerta presentata, ma euro 240.373,73).

Completata la verifica di congruità sugli importi rettificati come sopra, la S.A., ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della contro-interessata Micor S.r.l.

5. - Con atto per motivi aggiunti ritualmente notificato in data 31.7.2018 la società ricorrente, in relazione ai fatti “nuovi” rappresentati dalla S.A. nella citata memoria, ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso originario, deducendo le ulteriori illegittimità a suo avviso derivanti da quello che la ricorrente stessa qualifica come un soccorso istruttorio indebitamente disposto dalla S.A., al fine di consentire all’aggiudicataria di correggere la propria offerta, in palese violazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 che espressamente esclude il soccorso nelle fattispecie in cui l’incompletezza, la mancanza o l’irregolarità investano l’offerta economica oppure l’offerta tecnica.

Con i motivi aggiunti, oltre alla violazione dell'art. 83, comma 9, cit., la SO.CO.MI. lamenta anche la violazione degli artt. 23, 59, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016; della "lex specialis" (artt. 1,4,7, 8, 9 e 10 della Lettera di Invito); dell'art. 97 Cost. e dei principi in materia di procedure pubbliche di affidamento dei contratti. In sostanza, per la ricorrente, l'offerta è palesemente erronea, illogica e insostenibile in base ai dati esposti; poiché non era possibile nella specie ammettere la MICOR ad emendare in corso di procedura un elemento fondamentale dell'offerta economica (il costo della manodopera) ed ammettere la stessa a modificare in modo sostanziale l'offerta rispetto a quanto dichiarato, l'offerta stessa doveva senz'altro essere esclusa dalla gara, stante l'inapplicabilità all'offerta economica del comma 9 dell'art. 83 cit..

6. - In esito alla camera di consiglio del giorno 23 luglio 2018, fissata per l'esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il Collegio ha disposto la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenendo i motivi di gravame proposti non palesemente infondati e di dover manenere la "res adhuc integra".

7. - Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2018, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Debbono essere prima esaminati i motivi aggiunti per ragioni di priorità logico-giuridica, atteso che i vizi ivi dedotti si riferiscono alla stessa ammissibilità dell'offerta in quanto tale e, quindi, l'esame delle relative censure precede quello dei motivi proposti con il ricorso

principale che si appuntano, invece, su singoli aspetti contenutistici dell'offerta, senza contare che, alla luce dei fatti rappresentati dalla S.A. in corso di causa in merito alla correzione dell'errore materiale a cui la MICOR è stata ammessa, lo stesso primo motivo di ricorso deve ritenersi sostanzialmente superato in quanto basato su risultanze che, al momento della proposizione del ricorso, non erano ancora state chiarite alla ricorrente dalla S.A. (v. la documentazione integrativa prodotta con i motivi aggiunti)

2. – Ciò premesso, il Collegio ritiene fondati i motivi aggiunti.

3. - E' infatti provato, in quanto ammesso dallo stesso Poligrafico, che, dopo l'apertura delle offerte, in sede di presentazione dei giustificativi sull'anomalia rilevata dalla S.A., la Micor è stata ammessa a correggere l'entità del costo della manodopera (elemento necessario e determinante dell'offerta economica), con abbattimento di esso nella misura di euro 200.000,00 rispetto a quanto la stessa impresa aveva espressamente dichiarato nell'offerta economica presentata, ove si legge che “Si indicano i costi della manodopera pari ad Euro 440373,73 (quattrocentoquarantamilatrecentosettantatre/73)”.

E' bene chiarire che la cifra è stata indicata in un documento informatico compilato e firmato digitalmente dallo stesso Amministratore Unico e legale rappresentante della società controinteressata, il quale ha indicato l'importo sia in numeri che in lettere. Si intende sottolineare, con ciò, che l'importo non è il frutto di un automatismo del sistema informatico (come accade, ad esempio, quando è la stessa piattaforma ad indicare

automaticamente nel modulo informatico l'importo del prezzo offerto per esteso, quale risultato matematico del ribasso inserito dall'offerente in forma percentuale), ma di una consapevole digitazione della persona fisica dotata del potere di impegnare la società partecipante alla gara. Ciò significa che l'importo indicato in modo espresso doveva ritenersi corrispondente, fino a prova contraria, alla reale volontà dell'operatore economico partecipante alla gara.

La questione che si pone nel caso in esame, dunque, è di stabilire se, una volta appurate l'incongruenza e la contraddittorietà del dato fornito come costo della manodopera dall'aggiudicataria, rispetto alla percentuale di ribasso dalla medesima indicata (la cui applicazione, come visto, avrebbe dovuto portare ad un cifra inferiore), sia stato legittimo, da parte della S.A., procedere ex post alla correzione di quello che essa ha interpretato come un errore materiale, auto-evidente e quindi emendabile, sulla base di quanto ammesso e chiarito dalla Micor nel corso del sub-procedimento di giustificazione dell'anomalia.

4. - Per la risoluzione del problema che qui si pone non può prescindersi dal ricordare che l'istituto del soccorso istruttorio (attualmente disciplinato dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016) consente, sì, di rimediare ad eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, nonché alla mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo decreto, ma con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Nel caso di specie non si era in presenza di documentazione incompleta, bensì di un errore nel quale è incorsa l'impresa contro-interessata alla gara, nella stesura dell'offerta economica, errore del quale la stazione appaltante si è avveduta in sede di controllo di congruità, a causa dell'incongruenza aritmetica tra la percentuale di ribasso offerta (rispetto al prezzo a base d'asta) ed il costo complessivo della manodopera (risultato maggiore del corrispettivo totale finale per le prestazioni della Cat. OG1, che inglobava, ovviamente, anche il costo della manodopera).

5. - Ad avviso del Collegio, alla luce dei principi richiamati da numerose pronunce del Consiglio di Stato (cfr., tra le molte, Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113), vige nella materia degli appalti pubblici il principio generale della immodificabilità dell'offerta, a tutela dell'imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché della parità di trattamento tra gli operatori economici. Deve, dunque, essere data continuità all'orientamento consolidato secondo cui *“nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente”* (Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827).

Ciò significa che le offerte devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superando le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto (cfr. Cons. Stato, V, n. 2082/2015; III, n. 5196/2014). Ne consegue che tale ricerca può anche consistere nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta (cfr., Cons. Stato, III, n. 1487/2014 e n. 4592/2012; VI, n. 889/2013); dunque risulta legittimo il potere di rettifica di errori materiali o refusi, ma soltanto se circoscritto alle ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile (cfr., nel solco di Cons. Stato, A.P., n. 9/2014, TAR Lazio Roma, II, n. 5060/2016; TAR Lombardia, IV, n. 1554/2016).

6. - Nel caso di specie, pur dovendosi ammettere la riconoscibilità della discordanza tra percentuale di ribasso e costo della manodopera (con conseguente riconoscibilità dell'errore ex art. 1431 cod. civ.), non risulta essersi però verificata la duplice condizione: i) della possibilità di pervenire ad una rettifica in termini di certezza; ii) della necessità di non ricorrere a fonti di conoscenze esterne alla dichiarazione stessa dell'offerente.

In effetti, seppur percepibile da subito la contraddittorietà di quanto dichiarato, è soltanto a seguito delle informazioni in concreto fornite dalla MICOR che l'IPZS ha potuto comprendere che si trattava di un "errore di digitazione" afferente alla manodopera. Prima del concretizzarsi di tale fonte informativa - indubbiamente esterna alla dichiarazione di offerta economica - a ben vedere non era possibile comprendere né la natura né l'entità quantitativa dell'errore.

Invero, di fronte alla incompatibilità tra percentuale di ribasso e ammontare del costo della manodopera, non era possibile stabilire "ex ante" se l'errore riguardava il primo o il secondo elemento dell'offerta economica.

Nel contempo, come correttamente osservato da parte ricorrente (pag. 7 mot. agg.), l'erronea digitazione ammessa dalla contro-interessata (secondo cui sarebbe stato erroneamente inserito l'importo di euro 440.373,73 anziché quello di euro 240.373,73), non costituisce l'unica soluzione possibile ma soltanto una delle numerose alternative ipotizzabili e verificabili soltanto "ex post" sulla base di quanto tardivamente dichiarato dalla offerente. Quest'ultima, infatti, avrebbe potuto anche dichiarare che la sua intenzione era di voler digitare, in luogo del numero "4", il numero "1" o il "3" o qualsiasi altra cifra.

Del fatto che quella esternata non era l'unica soluzione logicamente possibile, è prova la circostanza che la stessa SO.CO.MI., nella iniziale articolazione delle censure esposte nel primo motivo, quando non aveva ancora avuto cognizione del chiarimento fornito dall'aggiudicataria in

sede di giustificazione dell'anomalia, aveva ipotizzato che l'erroneità fosse consistita nell'aver la controinteressata incluso nella propria offerta, per le prestazioni OG1 (soggette a ribasso), l'importo di euro 200.000,00 che costituiva, invece, in base alla stessa Lettera di Invito, il plafond relativo ai distinti interventi "eventuali" della Categoria OG 11 (non soggetti a ribasso d'asta).

Ciò significa, ancora una volta, che l'errore non era emendabile sulla base della stessa offerta economica né sulla base di informazioni acquisite alla gara prima dell'apertura delle offerte, ma soltanto ricorrendo a fonti di conoscenza del tutto esterne ai documenti di gara, attraverso le quali, soltanto, è stato possibile ricostruire l'errore originariamente compiuto. Deve ribadirsi, viceversa, che non è consentito *"attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, che non sono ammesse"* (Cons. Stato, III, 27 marzo 2014, n. 1487). Peraltro, che l'errore sia proprio quello chiarito "ex post" dalla Micor dipende, in definitiva, da un *"atto di fiducia"* del seggio di gara verso le dichiarazioni rettificative postume fornite dall'impresa, giacché la spiegazione fornita, come detto, era e resta soltanto una delle possibili.

Per le ragioni che precedono, poiché nella specie si è avuta rettifica dell'errore solo sulla base degli elementi informativi raccolti al di fuori dell'offerta e tardivamente forniti dall'impresa aggiudicataria dopo l'apertura delle offerte, quando si era ormai pervenuti alla fase di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata, deve concludersi che la S.A. è effettivamente incorsa nella violazione dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50

del 2016, laddove espressamente vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di ammettere il soccorso istruttorio per la correzione o l'integrazione di lacune vizianti l'offerta tecnica o economica. Quanto verificatosi deve in definitiva qualificarsi come illegittima modificazione dell'offerta in corso di procedura di affidamento.

7. - Da quanto precede e dall'accoglimento del motivo di doglianza esaminato consegue l'annullamento dell'aggiudicazione già disposta in favore della controinteressata.

L'accoglimento delle censure articolate nei motivi aggiunti, comportando l'esclusione dell'offerta economica così come formulata dalla MICOR, rende superfluo l'esame delle censure esposte nel ricorso introduttivo, anche perché quelle di cui al primo motivo, come sopra accennate, debbono ritenersi superate dagli elementi di fatto successivamente raccolti su cui si fonda il ricorso per motivi aggiunti.

Può pertanto affermarsi, sul primo motivo, che vi è improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Con riguardo, invece, alla secondo motivo di ricorso, lo stesso non può ritenersi fondato alla luce delle dettagliate allegazioni dell'Istituto resistente in merito al calcolo del costo orario del lavoro, distinto per le diverse categorie di operai utilizzati. La S.A ha infatti dimostrato che, nel corso del sub-procedimento per la verifica di congruità dell'offerta, le voci di costo dei lavoratori impiegati dalla Micor sono state esaminate e raffrontate sia con le tabelle ministeriali del costo del lavoro, che con i CCNL applicabili nella specie, dimostrandosi sostenibili ed in linea con i

valori di riferimento (vedi pagg. 13 e ss. res. e doc. 15 res.). Sul punto, peraltro, giova rammentare che, per costante giurisprudenza, la verifica di congruità dell'offerta deve essere globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità dell'offerta nel suo complesso e non delle singole voci di prezzo ritenute incongrue (vedi ex multis Cons. Stato, Sez. V, 10.10.2017, n. 4680; id., 8 marzo 2018, n. 1493).

8. - Per tutte le ragioni che precedono, in conclusione, deve essere respinto il ricorso in quanto in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e, in parte, infondato. Trovano invece accoglimento i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva della gara in favore della contro-interessata MICOR S.r.l..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, statuisce quanto segue:

- dichiara in parte inammissibile, in parte infondato il ricorso;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata MICOR S.r.l.;
- condanna l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e la MICOR S.r.l. alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, che liquida, rispettivamente, in Euro 2.000,00 (duemila/00) a

carico del primo ed in altrettanti Euro 2.000,00 (duemila/00) a carico della seconda, oltre Iva, Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge e rimborso del contributo unificato già anticipato che pone a carico delle parti soccombenti in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO